

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

TRIBUNALE FEDERALE

Ricorso ex art 109 R.G.

con richiesta **CAUTELARE di sospensiva**

ex art.110 n.4 R.G.

della società affiliata A.S.D NUOVA PALLACANESTRO MESSINA (cod. FIP 055169) casella spes 055169@spes.fip.it, con sede a Messina in via Catania n.116, in persona del Presidente sig. Manuel Caruso, rappr. e difeso dell'avv. Enrico Cassi del Foro di Ragusa, con Studio a Ragusa alla via Archimede n.18 (pec enrico.cassi@avvragusa.legalmail.it, giusta mandato in calce al presente ricorso, quale parte lesa dal:

- C.U. del Comitato FIP Sicilia n.306 del 23/03/2022 Ufficio Gare n.161 che in pari data ha reso nota la Classifica Finale della stagione regolare della Serie C Gold (Regione Sicilia) (**doc.1**);
- e dal consequenziale “Calendario Definitivo” della fase PlayOff del detto Campionato, pubblicato dall’Ufficio Gare del citato Comitato Regionale il 24/3/2022 (**doc.2**).

o o o o

I fatti

La formula del Campionato Serie C Gold 2021/2022

scelta dal CR SICILIA

Come tutti i Campionati nazionali 2021/2022, anche la C Gold ha previsto la formula della **Stagione Regolare + Play-Off /Play-out**.

Il CR Sicilia per raggiungere il numero minimo di 14 squadre necessario per avere diritto ad un Campionato su base “regionale” ha incluso alcune squadre calabre disponendo che la STAGIONE REGOLARE di **n.18 gare** venisse disputata in due sotto-fasi con formule differenti: per le prime 12 gare ha diviso le 14 squadre in due gironi di 7 squadre ciascuno (con 6 gare di **andata e ritorno** ed un turno di riposo,

per un totale di 12 partite per squadra), e per le ultime 6 gare ha riunito invece le medesime 14 squadre in un unico girone “AD INCROCIO” ma con **partite singole** (quindi non più andata e ritorno), così che ogni squadra di un girone potesse incontrare le squadre dell’altro ad esclusione di quella che aveva concluso la prima fase nella sua stessa posizione di classifica. Ogni squadra ha disputato quindi altre 6 partite, accoppiata in gara secca secondo uno schema prestabilito determinato dalla posizione di classifica della prima fase, che alleghiamo a **doc.3** così come è stato trasmesso ai 14 Club partecipanti dal locale Ufficio Gare.

Al termine della detta FASE REGOLARE di 18 gare, le prime 8 squadre hanno avrebbero avuto accesso ai Play-Off, e le ultime 6 ai PLAY-OUT.

o o o

Le Classifiche della Nuova Pall. Messina conquistate sul campo:

Il Club ricorrente al termine della detta FASE REGOLARE, ha terminato:

- la “fase qualificazione” del proprio girone (bianco) al **terzo posto** con 14 punti (Partite Giocate 12: 7 vinte / 5 perse; 917 punti fatti e 843 subiti), a pari merito con altri due club, Mastria Espresso Sport Academy, e asd Vis Reggio Calabria (**doc.4**);
- la “fase orologio” a girone unico e gare singole al **secondo posto** con 10 punti (Partite giocate 6: 5 vinte / 1 persa; 511 punti realizzati e 367 subiti), (**doc.7**).

Classifica indicata dal Comitato Regionale

Nonostante il terzo ed il secondo posto conquistati sul campo, secondo la illogica Classifica Finale della STAGIONE REGOLARE elaborata dal CR SICILIA con il sorprendente C.U. n.306 del 23/3/22 Ufficio Gare n.161 oggetto del presente gravame (doc.1), la asd Nuova Pall. Messina risulta ingiustamente retrocessa al 4° posto finale. Ciò all’esito di errata applicazione dei criteri per la determinazione della classifica avulsa insistente con altre 2 squadre finite a pari punti (asd Svincolati

classificata al 3° posto, e Mastria Espresso Sport Academy al 5°).

Quale scarna indicazione del criterio seguito per la individuazione della detta classifica avulsa, il C.U. del CR Sicilia, si è limitato a richiamare gli artt.60 e 62 Regolamento Esecutivo Gare ed il preteso criterio interpretativo indicato dalla Corte Federale di Appello con CU n.458 dello stesso 23.3.2022 C.F.A. n.10.

IL REGOLAMENTO

Reg. Esecutivo Gare - Art.62 Precedenze in classifica in caso di parità

1. Per stabilire l'ordine di precedenza, anche in caso di assegnazione di un titolo o per la promozione diretta a Campionati o gruppi dell'anno sportivo successivo, quando si verifica una parità di punteggio nella classifica finale di Campionato o fase o gruppo, si devono applicare i seguenti criteri:

A. PARITÀ TRA DUE SQUADRE

In caso di parità di classifica tra due sole squadre, la precedenza sarà attribuita alla squadra con il maggior numero di vittorie negli incontri diretti tra le anzidette squadre.

II. Qualora le due squadre risultino aver conseguito un ugual numero di vittorie negli incontri diretti, la precedenza di classifica verrà attribuita alla squadra con un maggior Quoziente Canestri, calcolato dividendo il totale dei punti segnati per il totale dei punti subiti da ciascuna squadra negli incontri diretti.

III. Qualora il totale dei punti segnati e il totale dei punti subiti coincidano, la precedenza di classifica verrà attribuita alla squadra con il maggior Quoziente Canestri, calcolato dividendo il totale dei punti segnati per il totale dei punti subiti in tutti gli incontri del Campionato o fase o gruppo.

B. PARITÀ TRA TRE O PIU' SQUADRE

I. In caso di parità di classifica tra tre o più squadre, per determinare la precedenza, si dovrà procedere alla compilazione di una classifica avulsa tra tutte le squadre terminate a pari punti, tenendo conto dei soli risultati degli incontri diretti tra le squadre anzidette.

II. Qualora risultasse un'ulteriore parità nella classifica avulsa, la precedenza sarà attribuita alla squadra con il maggior Quoziente Canestri, calcolato dividendo il totale dei punti segnati per il totale dei punti subiti, limitatamente agli incontri diretti tra le squadre in parità nella classifica avulsa.

III. **Qualora risultasse una ulteriore situazione di parità, la precedenza dovrà essere attribuita alla squadra con il maggior Quoziente Canestri, calcolato come detto precedentemente, tenendo conto di tutte le gare**

del Campionato o fase o gruppo.

LA INTERPRETAZIONE

della Corte Federale di Appello con CU n.458 del 23.3.22 C.F.A. n.10

A seguito della contorta formula voluta ad inizio stagione dal CR Sicilia per lo svolgimento delle 18 gare della STAGIONE REGOLARE (in parte con gare di A/R ed in parte a gara singola) al termine di quest'ultima le tre squadre che hanno concluso a pari merito al 3° posto con 12 vittorie e 7 sconfitte cadauna, non avevano disputato lo stesso numero di scontri diretti, e è risultato quindi inapplicabile il relativo primo principio di precedenza nella relativa classifica avulsa voluto dall'art. 62 n.2 lett.B/I. Non essendo in grado di trovare una soluzione al problema, il CR Sicilia ha tardivamente inviato lo scorso 21 marzo una Nota alla Segreteria Generale chiedendo verosimilmente come comportarsi. E tuttavia non riferendo assai verosimilmente con la necessaria precisione ciò che aveva disposto per lo svolgimento della Fase Regolare in questione.

E' accaduto infatti che la Segreteria Generale ha inoltrato alla Corte Federale di Appello una richiesta di interpretazione del citato art. 62 lett.B del Reg. Esecutivo Gare, senza avere potuto descrivere in modo corretto il problema insorto e la vicenda a cui dovere applicare la norma (non è stato ad esempio spiegato che tutte le squadre hanno disputato 18 gare secondo le medesime condizioni e regole).

In sintesi, ciò che qui rileva è che la interpretazione resa dalla CFA con il CU n.458 del 23 marzo 2022, dovendo escludere il primo criterio della classifica avulsa secondo i risultati negli scontri diretti, richiamando una precedente pronuncia del 2010 (CF n.66 C.U. 779 del 12.4.2010) ha specificato che le garanzie inviolabili da preservare rimanevano:

- la *par condicio fra i concorrenti* e
- la *comparazioni omogenea fra le diverse squadre.*

La Corte ha poi spiegato che per la corretta applicazione del criterio residuale del quoziente canestri, questo debba essere agganciato e rapportata alla fase in cui tutte le squadre coinvolte abbiano disputato *il medesimo numero di gare ed alle medesime condizioni di partecipazione*, così da potere computare sulla base di un parametro univoco la divisione del totale dei punti segnati per il totale dei punti subiti.

Aulla scorta di tale presupposto ermeneutico incontestabile, la Corte ha poi ritenuto che detta fase non poteva comprendere la fase ad orologio, e doveva essere anticipata alla fase precedente di “qualificazione”, per la esclusiva ragione - espressamente chiarita nel CU n.458 della CFA – che nella prassi comune di tutti i Campionati solo in detta fase di qualificazione tutte le squadre partecipano al medesimo numero di gare, mentre invece solo alcune di esse hanno accesso (si qualificano appunto) alla seconda fase ad orologio. Ed infatti aveva richiamato quale principio ispiratore una sua precedente pronuncia di dodici anni prima (il CU n.779 del 12.4.2010 CF n.66), quando era esattamente questo che era accaduto nelle due distinte fasi della “qualificazione” e della successiva “fase ad orologio” (la partecipazione di tutti i Club era avvenuta solo nella prima, e non anche nella seconda, riservata ai soli club ad essa qualificati).

Circostanza-presupposta che non si è verificata nel caso di specie, perché - come già detto – fase qualificazione e fase ad orologio facevano ambedue parte della Stagione regolare, ed alla fase ad orologio hanno partecipato tutte le 14 squadre ad essa iscritte, e non solo quelle qualificate al termine di una precedente fase.

La par condicio e la omogeneità di comparazione non sono state quindi minimamente scalfite dalla disputa della fase ad orologio, e piuttosto sono state da questa garantite, se è vero come è vero che tutte hanno giocato contro tutte e tutte hanno disputato lo stesso numero di gare (18). Fra queste ovviamente anche le tre giunte a pari merito al 3° posto.

o o o

Concludendo, osserviamo sommessamente con il presente ricorso che il CR Sicilia

dopo avere gestito in modo cervellotico lo svolgimento della Stagione Regolare della Serie C Gold (con la inusuale dicotomia delle due sub-fasi di 12 gare + 6 gare uguali per tutte le squadre), ha interpretato ancora peggio, e comunque erratamente i principi di interpretazione ermeneutica dell'art. 62 n.1 Lett. B a cui era giunta la Corte Federale di Appello con il CU n. 418 CFA n.10 del 23.3.2022.

Principi che ovviamente rimanevano di carattere generale (tale è il parere di interpretazione di una norma), e non espressamente legati al caso di specie (e quindi da leggere ed interpretare correttamente). Tanto più laddove il CR Sicilia era perfettamente consapevole di avere reso un descrizione incompleta o comunque errata della vicenda/spunto.

o o o

Orbene, sulla scorta delle retroestese riflessioni e censure, di lineare e documentale evidenza, riteniamo che nel caso in disamina i dettami inviolabili sanciti dalla interpretazione dell'art 62 lett.B per la corretta applicazione del criterio “quoziente canestri” (*par condicio ed omogeneità di comparazione*), debbano tenere conto di tutta la Fase REGOLARE come svolta da tutte le squadre partecipanti al termine delle sue 18 gare, rimanendo illogica – ed oltremodo ingiusta - la limitazione alle sole prime 12. Tanto più laddove è lo stesso art.62 n.1 Lett. B/III a prevedere al suo interno con chiarezza insuperabile che il criterio residuale del Quoziente Canestri deve esse calcolato “**tenendo conto di tutte le gare del Campionato, o della fase o del gruppo**” (superfluo rammentare la rigorosa scala di priorità dei principi di ermeneutica normativa di carattere generale, comunque richiamati dallo Statuto e dall'art. 7 n.1-2 del R.G.).

E non come invece illegalmente accaduto nel caso di specie in una sola prima parte di una sua fase.

o o o

Nella fattispecie applicando come sopra indicato il criterio “Quoziente Canestri” per la elaborazione della classifica avulsa al termine della intera STAGIONE

REGOLARE, le tre società che sono giunte a 24 punti (e quindi a pari merito al 3° posto), hanno rispettivamente realizzato i seguenti quozienti canestri:

Nuova Pallacanestro Messina: 1,1609 (punti fatti 1428 / punti subiti 1230)

Svincolati Milazzo: 1,1478 (punti fatti 1623 / punti subiti 1414)

Mastria Catanzaro: 1,0688 (punti fatti 1366 / punti subiti 1278)

Coerentemente il Club ricorrente ritiene che la Classifica finale della FASE REGOLARE all'esito della corretta elaborazione della classifica avulsa delle dette tre squadre giunte a pari merito a 24 punti, diversamente da quanto è stato fatto dal CR Sicilia con la Classifica Finale pubblicata con CU n.306 del 23.3.22 Ufficio Gare 161 (3° classif. Asd Svincolati; 4° classificata asd Nuova Pall. Messina; 5° Classif. Mastria Catanzaro), debba essere:

3° classificata Nuova Pallacanestro Messina;

4° classificata asd Svincolati Milazzo;

5° classificata Mastria Catanzaro.

Come dettagliatamente meglio riportato al seguente specchietto della Classifica finale della FASE REGOLARE, a mente delle D.O.A. l'unica idonea alla qualificazione delle squadre aventi diritto alle successive fasi dei Play-off e del Play-Out, e completo della dettagliata indicazione dei rispettivi quozienti canestri di tutte le squadre al termine delle 18 gare della fase.

CLASSIFICA RIORDINATA SECONDO QUOZIENTE CANESTRI

| Posizione | Squadra | Punti | Canestri fatti | Canestri subiti | Differenza | Quoziente canestri |
|-----------|-----------------------------|-------|----------------|-----------------|------------|--------------------|
| 1 | Green Basket Palermo | 32 | 1402 | 1126 | 276 | 1,2451 |
| 2 | Basket School Messina | 28 | 1436 | 1227 | 209 | 1,1703 |
| 3 | Nuova Pallacanestro Messina | 24 | 1428 | 1230 | 198 | 1,1609 |
| 4 | Svincolati Milazzo | 24 | 1623 | 1414 | 209 | 1,1478 |
| 5 | Mastria Catanzaro | 24 | 1366 | 1278 | 88 | 1,0688 |
| 6 | Gravina | 22 | 1394 | 1267 | 127 | 1,1002 |
| 7 | Gela | 20 | 1544 | 1439 | 105 | 1,0729 |
| 8 | Vis Reggio Calabria | 18 | 1347 | 1315 | 32 | 1,0243 |
| 9 | Castanea | 18 | 1452 | 1403 | 49 | 1,0349 |
| 10 | Orsa Barcellona | 12 | 1390 | 1371 | 19 | 1,0138 |
| 11 | Fortitudo Messina | 12 | 1326 | 1424 | -98 | 0,9311 |
| 12 | Dierre Reggio Calabria | 12 | 1260 | 1371 | -111 | 0,9190 |
| 13 | Cus Catania | 6 | 1212 | 1489 | -277 | 0,8139 |
| 14 | Orlandina Lab | 0 | 1004 | 1830 | -826 | 0,5486 |

Ciò ha inevitabilmente comportato la irregolare indicazione degli accoppiamenti delle squadre e del tabellone della prima fase del successivo girone dei Play – Off, posto che al variare della posizione di classifica (3°/4°) variano le squadre che si andranno ad incontrare nel detto prosieguo del Campionato, in dispregio dei risultati conseguiti sul campo e falsandone irrimediabilmente ed ingiustamente l'esito.

P.Q.M.

e con salvezza di integrazione in udienza, il Club ricorrente con il presente ricorso

CHIEDE

a codesto On. Tribunale Federale:

in via cautelare preliminare al Suo Presidente

stante la evidenza palmare dell'errore rappresentato, e la strettissima urgenza dettata dalla assurda tempistica della pubblicazione della Classifica e del Calendario solo 48 prima dell'inizio dei Play Off che ancora una volta ha voluto seguire il CR Sicilia, di volere disporre anche *inaudita altera parte* ai sensi dell'art. 110 n.4 .R.G. la

immediata **sospensione** della efficacia e valenza della detta classifica finale (CR Sicilia CU 306 del 23.3.22 Uff. gare n.161 e del consequenziale Calendario definitivo del girone Play-Off che il medesimo Comitato Regionale ha pubblicato ieri pomeriggio con C.U. n.310 del 24.3.2022 Uff. Gare n.161, ricorrendone nei fatti e nei vizi sostanziali dedotti in narrativa tutti i presupposti di rito, giuridici e di irrisolvibile urgenza (secondo l'attuale calendario le prime gare dei play off si disputerebbero domenica 27 marzo 2022).

Nel merito

in accoglimento dei motivi di gravame revocare la Classifica Finale della FASE Regolare del Campionato Serie C Gold della Regione Sicilia elaborata dal CR Sicilia con C.U. 306 del 23.3.22 Uff. gare n.161 nella parte che ha erroneamente individuato la classifica avulsa delle 3 squadre giunte a 24 punti (classificando la società ricorrente al 4° posto), e riformulandola classificando questa Nuova Pallacanestro Messina al 3° posto e la asd Svincolati Milazzo al 4° posto. Con ogni consequenziale effetto e disposizione in ordine al Calendario della successiva fase del girone Play – off, previa integrale annullamento e revoca di quello attualmente elaborato dal predetto CR Sicilia con C.U. n.310 del 24.3.2022 Uff. Gare n.161.

Ai fini delle comunicazioni della Segreteria ex art.111 n.1 R.G. dichiara che parti controinteressate a parere della ricorrente sono il Comitato FIP Sicilia, in persona del suo Presidente, la società erroneamente classificata 3° nella classifica finale impugnata (asd Svincolati Milazzo), e verosimilmente tutte le rimanenti squadre aventi diritto al successivo girone play off indicate nel relativo Calendario del CR Sicilia (C.U. 310 del 24.3.22 Ufficio Gare n.161).

Autorizza l'addebito della tassa di ricorso sulla scheda contabile della Affiliata
ricorrente.

Segue MANDATO

Produce:


- 1) CR SICILIA Classifica finale C Gold Stagione regolare CU n.306 del 23.3.22 U.G. n.161;
- 2) Calendario definitivo girone Play Off CU n.310 del 24.3.22 U.G. n.161
- 3) schermata FIP SICILIA con la Formula del Campionato Serie C Gold 2021/2022;
- 4) Classifica sub-fase prime 12 gare girone Bianco;
- 5) Classifica sub-fase prime 12 gare girone Azzurro;
- 6) Calendario sub-fase girone unico (6 gare ad orologio);
- 7) Classifica sub-fase girone unico (ad orologio);
- 8) Specchietto riepilogativo della Classifica Finale elaborata dal CR Sicilia (impugnata) e della Classifica rielaborata secondo la corretta applicazione del criterio quoziente canestri per la classifica avulsa.

Ragusa 25 Marzo 2022

Con il massimo riguardo

Avv. Enrico Cassi (n.q.)

ASD Nuova Pallacanestro ^{MESSINA}



MANDATO

Io sottoscritto sig. Manuel Caruso, Presidente della ASD Nuova Pallacanestro Messina (055169) con sede a Messina alla via Catania 116, iscritta al Campionato Serie C Gold su base regionale della Sicilia, conferisco mandato all'avv. **Enrico Cassi**, perché depositi il retroesteso ricorso in impugnazione del Classifica Finale della Stagione regolare elaborata dal CR Sicilia con CU n.306 del 23.3.2022 Uff. gare n.161 ed il consequenziale Calendario del girone play off pubblicato dal detto CR SICILIA con CU 310

del 24/3/2022 Uff. gare dn.161. Conferisco espresso mandato dal predetto difensore di Introltare contestuale Istanza di Inibitoria del girone play off, e procedere ad ogni atto od attività necessaria in rappresentanza del Club in ogni fase e grado dell procedimento (quindi anche per l'eventuale gravame).

Autorizza l'addebito della tassa sulla scheda contabile del Club, e delega in tal seno il legale. Dichiaro di avere autorizzato l'uso dei dati sensibili.

Messina 25.03.2022


asd Nuova Pallacanestro Messina

A.S.D. NUOVA PALLACANESTRO
MESSINA

Via Catania, 116 - 98124 MESSINA

Cod. Fisc.: 97128330830

Pesenta IVA 03 530 160 831



Vere le firme
